

§ 899. - D.M. 10 gennaio 1978. Norme per il rilascio dell'autorizzazione alle unità da diporto a recarsi all'estero (G.U. 26 gennaio 1978 n. 26)

Art. 1. L'autorizzazione a recarsi all'estero, prevista dall'art. 10 della L. 11 febbraio 1971 n. 50, è rilasciata, su istanza del proprietario o dell'armatore, dal capo dell'ufficio in cui l'unità da diporto è iscritta. Per i natanti non soggetti all'obbligo della iscrizione provvede l'ufficio marittimo o della navigazione interna nella cui giurisdizione l'unità staziona.

Art. 2. Le unità da diporto, abilitate a navigare oltre sei miglia dalla costa, possono essere autorizzate ad effettuare la navigazione internazionale.

Le unità da diporto, abilitate a navigare entro sei miglia dalla costa e i natanti di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge n. 50, come modificato dalla L. 6 marzo 1976 n. 51, possono essere autorizzati ad effettuare la navigazione internazionale entro 6 miglia dalla costa.

Le unità da diporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa, possono essere autorizzate ad effettuare la navigazione internazionale entro 20 miglia dalla costa.

Le imbarcazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abilitate a navigare entro 3 miglia dalla costa, possono essere autorizzate ad effettuare la navigazione internazionale entro 3 miglia dalla costa.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che le navi e le imbarcazioni abbiano le annotazioni di sicurezza in corso di validità. Per i natanti deve essere verificata l'esistenza dei mezzi di salvataggio stabiliti dal regolamento di sicurezza. Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, le verifiche e gli accertamenti concernenti la sicurezza possono essere effettuati anche da un ufficio diverso da quello d'iscrizione.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti hanno validità biennale.

I natanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 13 della legge n. 50, come modificato dalla L. 6 marzo 1976 n. 51, non possono essere autorizzati a recarsi all'estero.

Art. 3. Ai fini del presente decreto si definisce «navigazione internazionale» la navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi.

Art. 4. Il comandante dell'unità da diporto, autorizzata a recarsi all'estero, deve comunicare all'autorità marittima di ultimo approdo italiano, la data di partenza per l'estero, la rotta che intende seguire, la data del presumibile arrivo al primo porto estero, la data e il luogo del presumibile rientro in Italia.

Il comandante deve inoltre, prima della partenza, prendere visione degli avvisi ai naviganti e firmare il relativo registro.

Art. 5. Sono abrogati i D.M. 3 ottobre 1974 e 13 ottobre 1975.